

SCUOLA PRIMARIA

A) NORME GENERALI

Le **norme generali** che fissano i **limiti per la costituzione delle classi** sono stabilite dal DPR 20-03-2009, n. 81, art. 10.

In sintesi ogni classe iniziale può comprendere:

- Minimo: 15 alunni
- Massimo: 26 alunni; fino a 27 se vi sono resti;
- Max: 20 con alunni pdH (di norma e nei limiti di organico; art. 5, c. 2)

B) LIMITAZIONI

Queste norme generali vanno poi calate nella realtà delle singole scuole. Nel formare le classi prime occorre tener conto della **capienza** delle aule e dei **limiti di affollamento** delle stesse.

In particolare:

- Rispetto del parametro di 1,8 mq per alunno (Decreto sull'edilizia scolastica del 1975)
- Rispetto del limite di affollamento di 26 *persone* per aula (Decreto Interni 1992), con le eccezioni ivi previste.

In concreto, tenendo conto dell'eventuale presenza dell'insegnante di sostegno, potranno essere accolti 25 o 24 alunni, compatibilmente con il rispetto del parametro di 1,8 mq per alunno. Il numero può scendere a 20 se si tiene conto della particolarità dell'handicap.

L'entità degli alunni accolti potrà variare qualora vi siano casi di alunni con disabilità.

Qualora le domande di iscrizione superassero le possibilità di accoglimento delle stesse da parte della scuola, verranno applicati i criteri di seguito elencati.

C) CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI

In generale, verranno accolte prioritariamente le domande d'iscrizione

- dei residenti non anticipatari
- dei non residenti non anticipatari con precedenza agli alunni con nonni residenti nei Comuni della scuola
- dei residenti anticipatari
- dei non residenti anticipatari

Tra i non residenti, hanno la precedenza comunque coloro che risiedono nei Comuni dell'Istituto Comprensivo.

Nel rispetto dei limiti massimi di alunni per classe, hanno la precedenza:

- a. Alunni che compiono i 6 anni di età entro il 31-12-2016
- b. Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti
- c. Alunni portatori di handicap o con segnalazione dei Servizi Sociali
- d. Alunni con genitori entrambi lavoratori
- e. Alunni con nonni residenti nel Comune

Esauriti gli alunni di cui al punto 1, si prendono in considerazione, con gli stessi criteri, le domande di iscrizione degli **alunni anticipatari** (6 anni entro il 30 aprile 2017).

D) ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

La Circolare Ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010, fissa un tetto massimo del 30% per la presenza di alunni stranieri nelle classi prime; ciò per facilitare i processi di integrazione. La stessa Circolare però afferma che tale tetto può essere innalzato su decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

A questi alunni si applicano gli stessi criteri di cui sopra.

In caso di superamento del tetto fissato, si dà la precedenza a:

1. Alunni stranieri con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola richiesta
2. Alunni stranieri provenienti da scuole d'infanzia dell'Istituto
3. Alunni stranieri nati in Italia
4. Alunni stranieri con maggior numero di anni/mesi di residenza in Italia
5. Maggiore età anagrafica.

E) COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

Qualora nello stesso plesso si formino più classi prime con il medesimo modello orario, si farà in modo che risultino il più possibile OMOGENEE TRA LORO ED ETEROGENEE AL PROPRIO INTERNO, tenendo conto di:

1. Segnalazioni dei docenti della scuola d'infanzia
2. Osservazioni dei docenti nella fase iniziale dell'anno scolastico
3. Frazione di residenza (solo per Tavernerio).